

STATUTO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE

(DETTA DEL XL).

I. — La Società Italiana delle Scienze è composta di *quaranta* Soci tutti Italiani.

II. — L'oggetto precipuo che la Società medesima si propone è di raccogliere e di pubblicare, sotto il titolo di *Memorie di Matematica e di Scienze Fisiche e Naturali*, i più importanti lavori dei Soci, o anche di estranei alla Società, nel campo delle dette scienze, secondo le norme fissate in questo Statuto.

III. — Dei quaranta Soci, uno sarà Presidente, e durerà in carica sei anni.

IV. — La Società avrà due Segretari scelti fra i Soci: uno per le Matematiche e le Scienze Fisiche, ed uno per le Scienze Naturali.

Avrà pure un Socio Amministratore residente in Roma.

V. — La Società, oltre i quaranta Soci Nazionali, avrà una Classe formata di dodici Soci Stranieri, istituita per segnalare e onorare il merito nelle scienze in qualunque paese fuori d'Italia.

VI. — L'aggregazione alle Classi dei Soci Nazionali e degli Stranieri si farà nel modo seguente: Per ogni posto che resti vacante, dovrà il Presidente col mezzo almeno d'uno dei Segretari proporre sei nomi a ciascuna dei Soci Nazionali, il quale ne scoglierà uno, indicandolo in una scheda con la propria firma da inviarsi al Presidente. Quello dei sei che, entro il termine di un mese dalla proposta, raccoglierà più suffragi, s'intenderà aggregato. Qualora l'elezione, per parità di voti, riuscisse indecisa fra due o più candidati, il Presidente avrà il voto di preponderanza per decidere sulla scelta.

Ogguano dei Soci, nel rimandare la scheda col nome della persona da lui scelta fra i sei proposti, potrà anche inscrivervi un nome fuori di quelli indicati dal Presidente. Nel caso che un nome si trovi così ripetuto in sei schede nella stessa votazione, dovrà il Presidente comprenderlo tra i sei che proporrà nella prossima vacanza. Se più d'un nome si troverà raccomandato da sei Soci, il Presidente potrà limitarsi a proporre nella prossima nomina uno solo di essi.

Se più posti di Soci Nazionali o Stranieri si troveranno vacanti, il Presidente non potrà proporre, per ciascuna categoria di Soci, se non la nomina di un Socio per volta.

Lo spoglio delle schede sarà fatto dal Presidente assistito da almeno uno dei Segretari, il quale parteciperà ai Soci l'avvenuta elezione.

VII. — All'elezione del Presidente saranno invitati i Soci Nazionali con lettera circolare firmata dai due Segretari, ai quali i medesimi Soci faranno tenere in iscritto il nome del Socio che scegliono a Presidente. La pluralità dei voti, che arriveranno ai Segretari dentro il termine di due mesi dalla data dell'invito, determinerà la elezione, che sarà dagli stessi Segretari annunziata ai Soci Nazionali.

Nel caso di parità di voti, sarà Presidente il Socio di più antica nomina.

VIII. — Ciascheduno dei Soci Nazionali ha facoltà di fare inserire negli Atti la relazione d'una scoperta utile, o altro scritto importante, anche di persona non

aggregata, purchè italiana: a patto, per altro, che quello scritto o quella scoperta siano giudicati degni degli Atti stessi anche da un altro Socio, che verrà delegato segretamente dal Presidente, di volta in volta, all'esame del lavoro presentato; e che il nome di questo Socio (quando il giudizio del Socio delegato sia stato favorevole) si stampi insieme con quello del presentatore.

IX. — Nel caso che alcuni di questi Autori non Soci abbiano presentato tra Memorie giudicate degne d'essere inserite negli Atti della Società, il Presidente dovrà, per tre volte successive, aggiungere i loro nomi, segnandoli con asterisco, ai sei che, a tenore dell'articolo VI, presenta per l'elezione d'un Socio Nazionale.

X. — Le Dissertazioni o Memorie da pubblicarsi nei volumi della Società debbono essere scritte in lingua italiana. Quello dei due Segretari incaricati della pubblicazione degli Atti, che riceverà il manoscritto, dovrà apporvi la data del recapito, acciò sia stampato con essa in fronte e per ordine di tempo. Che se l'opera sia voluminosa, può l'Autore distribuirli in due o più parti per tomi susseguenti.

XI. — Tutto ciò che è destinato per gli Atti dev'essere nuovo, inedito, ed analogo all'indole scientifica di questi volumi, che non ammette sfoggio di erudizione, nè moltitudine di note e di citazioni.

XII. — I fogli stampati di ciascun volume non dovranno eccedere il numero di cento. Le Memorie sovrabbondanti resteranno in deposito pel tomo susseguente, o saranno restituite agli Autori che le domandassero. Può, nel caso di sovrabbondanza, le Dissertazioni degli Autori non Soci dovranno cedere il luogo a quelle dei Soci.

XIII. — La Società non si fa responsabile delle opere pubblicate negli Atti. Ogni Autore dev'essere mallevadore delle cose proprie, come se le pubblicasse separatamente.

XIV. — Non permetto per altro la Società le invettive personali, e nè anche le critiche non misurate: sopra di che veglierà il Segretario rispettivo, il quale, avvertendosi il caso, ne farà consapevole il Presidente per un acconcio provvedimento.

XV. — Gli Autori, sia delle Memorie, sia di Elogi avranno in dono cento esemplari de' loro scritti, con frontespizio apposto e con la numerazione delle pagine ed il registro ricominciati. Coloro che ne desiderassero di più, pagheranno la spesa occorrente pel maggior numero di copie, senza calcolare la composizione tipografica.

XVI. — Alle principali Accademie nazionali ed estere che mandano le loro pubblicazioni alla Società; ai Soci Nazionali ed ai Soci Straordinari sarà inviato un esemplare di ogni volume delle Memorie sociali che andrà successivamente uscendo alla luce.

XVII. — I doveri del Presidente, oltre i già mentovati, sono: mantenere l'osservanza dello Statuto; eleggere i Segretari ed il Socio Amministratore; avere in governo e cura ogni interesse della Società; rivedere e sottoscrivere i conti dell'amministrazione partecipandone ai Soci i risultati; e ragguagliare finalmente il successore circa lo stato degli affari, nell'atto di cederli l'ufficio.

XVIII. — I due Segretari sono incaricati di raccogliere, ciascuno per la parte sua, le Memorie per gli Atti, curarne le correzioni tipografiche, l'incisione delle tavole, la spedizione delle medesime Memorie agli Autori, e la spedizione dei volumi degli Atti. Cureranno pure la corrispondenza del Presidente, e la spedizione dei diplomi, sui quali uno di essi aggiungerà la propria firma a quella del Presidente.

XIX. — Il Socio Amministratore è incaricato di riscuotere le rendite della Società, custodirne i titoli, ed eseguire i pagamenti che gli verranno ordinati dal Presidente. È a lui affidata la custodia dell'Archivio, e di ogni altra suppellettile della Società.

Compiierà il conto dell'amministrazione e gli Annali che verranno pubblicati in capo ai volumi delle Memorie.

XX. — La Società avrà tre Membri pensionari; la pensione sarà di lire trecento pagabili per metà allo spirare di ogni semestre, non computata in alcun caso, sia di morte, sia di rinunzia, le frazioni di semestre.

Godranno della pensione i tre più anziani di nomina tra i Soci Nazionali.

XXI. — Con R. Decreto del dì 13 ottobre 1866 essendo stati istituiti due premi ciascuno di una medaglia d'oro del valore di lire 400, da conferirsi dalla Società agli Autori delle due migliori Memorie Italiane, l'una di Matematica e l'altra di Scienze Fisiche e Naturali; e con legato del benemerito Socio Matteucci essendo stato istituito il premio di una medaglia d'oro, del valore di lire 200, da conferirsi all'Autore Italiano o Estero che avrà fatto la scoperta di Fisica giudicata più importante negli ultimi tempi, nel conferimento di questi premi saranno osservate le seguenti norme:

§ 1. Il Presidente inviterà i suoi Colleghi a proporre i nomi di tre Soci per ogni Commissione delegata a dar giudizio di ciascun premio. Scorso un mese dal giorno dell'invito, si farà lo spoglio delle schede pervenute alla Presidenza, così come avviene per la nomina dei Soci; e saranno eletti Commissari coloro che avranno riportato maggior numero di suffragi.

§ 2. Sino a che dura il giudizio, i nomi dei Soci componenti ciascuna Commissione rimarranno segreti; e soltanto saranno noti scambievolmente i membri della medesima Commissione, affinché si possano mettere d'accordo nel dare il loro giudizio.

§ 3. Pronunziato il giudizio, i nomi dei premiati e dei componenti le Commissioni esaminatrici saranno subito portati a conoscenza dei Soci; e le relazioni saranno pubblicate negli Atti della Società.

§ 4. Le Memorie premiate inedite saranno pubblicate negli Atti.

§ 5. Ai Soci Nazionali non potrà essere conferito alcun premio.

§ 6. Non avendo luogo la distribuzione di qualcuna delle suddette medaglie, il Presidente inviterà i Soci a deliberare se i premi non distribuiti debbano conferirsi nell'anno successivo, o non piuttosto, rimanere in cassa per altre occorrenze della Società.

XXII. — Le disposizioni dell'art. XXI dal § 1 al § 5 inclusivamente saranno applicate anche pel conferimento della „Medaglia Paternò“ istituita nel 1923 dall'Associazione Italiana di Chimica pura ed applicata. (Approvata per referendum del luglio 1925).